

N. R.G. 29727/2022



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
DECIMA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Damiano Spera
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 29727/2022 promossa da:

R [REDACTED] **A** [REDACTED] (C.F. [REDACTED]), rappresentato e difeso dall'avvocato
FRANCESCA MARINA, [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED] [REDACTED] 22100 COMO;

ATTRICE

contro

COMUNE DI MILANO (C.F. 01199250158), rappresentato e difeso dall'avvocato
[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED]

CONVENUTO

CONCLUSIONI

All'udienza di precisazione delle conclusioni in data 05.03.2024, le parti precisavano le proprie conclusioni come da fogli depositati in via telematica.



Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

1. Svolgimento del processo

Con atto ritualmente notificato, la sig.ra [REDACTED] conveniva in giudizio il Comune di Milano, in persona del Sindaco *pro tempore*, per sentirlo condannare al risarcimento di tutti i danni patiti a seguito della mancata celebrazione del matrimonio d'urgenza imputabile alla condotta negligente dell'amministrazione comunale.

Instauratosi il contraddittorio, si costituiva il Comune di Milano, il quale concludeva, in via preliminare, per l'inammissibilità dell'azione attorea per indeterminatezza ai sensi dell'articolo 163, secondo comma, n. 4, c.p.c. e, nel merito, per il rigetto delle domande proposte in quanto infondate in fatto e in diritto.

All'udienza di prima comparizione del 13.12.2022, il Giudice, su concorde istanza delle parti costituite, concedeva i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c.

Con ordinanza del 19.04.2023, il Giudice ammetteva parzialmente i mezzi di prova dedotti dalle parti. Nella successiva udienza, espletati i mezzi di prova, il Giudice fissava udienza di precisazione delle conclusioni.

Quindi, all'udienza del 05.03.2024, le parti precisavano le conclusioni come da fogli depositati in via telematica; il Giudice invitava le parti a conciliare la lite, assegnava alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, dunque riservava la causa in decisione.

2. Sulle questioni preliminari

Il convenuto Comune di Milano in comparsa di costituzione eccepisce l'inammissibilità dell'azione attorea per indeterminatezza ai sensi dell'art. dell'art. 163, secondo comma, n. 4, c.p.c.

Il convenuto sostiene che la parte attrice non avrebbe precisato, nemmeno in punto di conclusioni, quale sia il fondamento giuridico in ragione del quale ritiene di dover ottenere una somma di denaro a titolo di risarcimento danno.

Questo Giudice ritiene che l'attrice abbia esposto in modo sufficientemente chiaro i fatti e gli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda; infatti, nel ricorso introduttivo, viene dedotto un comportamento negligente dell'amministrazione comunale che avrebbe causato la mancata celebrazione del matrimonio tra la sig.ra [REDACTED] e il sig. [REDACTED]. A causa della condotta omissiva del convenuto, l'attrice avrebbe patito danni patrimoniali e morali. Pertanto, è di tutta evidenza che la fattispecie così descritta dall'attrice rientri nell'applicazione dell'art. 2043 c.c. e che l'attrice abbia esaurientemente esposto gli elementi su cui individuare il diritto al risarcimento del danno.

3. Sull'*an debeatur*

Nell'atto introduttivo, [REDACTED] [REDACTED] affermava che:

- il 29 settembre 1969 conosceva il sig. [REDACTED] con il quale instaurava una relazione more uxorio durata tutta una vita;
- il sig. [REDACTED] veniva ricoverato nel reparto Covid Emergenza presso l'Ospedale "Luigi Sacco" di Milano in data 21 febbraio 2021, versando in condizioni cliniche gravissime ed in imminente pericolo di vita (doc. 2 fasc. attrice);



- in quelle circostanze, il sig. [REDACTED] decideva di contrarre matrimonio con l'attrice e chiedeva quindi al Comune di Milano, per il tramite del Dr. [REDACTED], l'avvio del matrimonio con procedura d'urgenza ex art. 101 c.c.;
- in data 27 febbraio 2021 il Dr. [REDACTED] inviava al Comune di Milano a mezzo pec all'indirizzo protocollo@postacert.comune.milano.it e, per conoscenza, all'indirizzo pec segreteria generale@pec.comune.milano.it, la richiesta di matrimonio d'urgenza ex art. 101 c.c. nell'interesse del sig. [REDACTED], comunicando altresì il proprio numero di cellulare (doc. 1 fasc. attrice);
- il Comune di Milano, nonostante l'urgenza manifestata, non riscontrava quanto comunicato e, pertanto, non dava seguito alla celebrazione delle nozze;
- in data 03.03.2021, il sig. [REDACTED] decedeva senza aver potuto contrarre matrimonio con la sig.ra [REDACTED] (doc. 10 fasc. attrice).

Per effetto degli eventi di cui è causa, all'attrice sarebbe derivato un danno di natura patrimoniale consistente nell'aver perso la pensione di reversibilità che le sarebbe spettata di diritto se si fosse celebrato il c.d. matrimonio d'urgenza tra l'attrice e il sig. [REDACTED]. L'attrice lamenta altresì un danno di natura non patrimoniale, e cioè il danno morale in conseguenza della mancata celebrazione del matrimonio con l'uomo con il quale aveva convissuto da moltissimi anni.

3.1 Sull'istituto del matrimonio d'urgenza

Il matrimonio d'urgenza è una particolare forma di celebrazione del matrimonio prevista dall'art 101 del Codice civile. I casi per cui si può procedere a tale tipo di celebrazione riguardano un pericolo nel ritardo che potrebbe pregiudicare la stessa realizzabilità del matrimonio. La condizione indispensabile per poter procedere a tale celebrazione è quindi che uno degli sposi (o entrambi) si trovi in una situazione di effettivo e imminente pericolo per la propria vita. La ratio della normativa è pertanto quella di salvaguardare la formazione del vincolo coniugale rinunciando a tutte le formalità preliminari e rimettendo alle dichiarazioni degli sposi le notizie relative alla insussistenza degli impedimenti tra loro.

L'ufficiale di stato civile competente alla celebrazione è quello del comune nel cui territorio si trova lo sposo in imminente pericolo di vita. Dal punto di vista procedurale, l'intero procedimento deve essere attivato da familiari o incaricati della persona che versa in imminente pericolo di vita, presentando certificazione medica attestante la situazione di rischio vita. L'ufficiale di stato civile si reca presso la struttura sanitaria oppure a casa dei nubendi, previo accordo con gli stessi o con la struttura ospedaliera. Trattandosi di una situazione derivante dallo stato di salute della persona, non vi è dubbio che sia necessaria una valutazione del medico. Pertanto, l'accertamento di tale condizione non può essere effettuato dall'ufficiale dello stato civile, ma dovrà risultare da certificazione medica o da dichiarazione del medico. Tra l'altro, la falsa asserzione di tale circostanza costituisce una mera irregolarità della celebrazione e non incide sulla validità dello stesso (cfr. sent. n. 216 del 24/01/1967).

Nella fattispecie concreta, i funzionari del Comune di Milano hanno spiegato, in sede istruttoria la procedura adottata da tale ente all'epoca del Covid.

A causa dell'emergenza pandemica i funzionari comunali non potevano accedere all'azienda sanitaria; quindi, celebravano i matrimoni in via telematica e chiedevano: la certificazione medica, i documenti dei quattro testimoni e dei nubendi e poi davano disposizioni tramite un link per



procedere alla celebrazione. Anche in questa circostanza essi dovevano accertare la capacità di intendere e di volere dei nubendi. Durante il Covid, l'istanza di matrimonio ex art. 101 c.c. perveniva spesso dalla stessa azienda ospedaliera.

3.2 Sulla condotta negligente dell'amministrazione comunale

Secondo la prospettazione di parte attrice, la condotta colposa del convenuto Comune di Milano si ravviserebbe nella mancata risposta all'email inviata dal Dr. [REDACTED], nell'interesse del sig. [REDACTED], in data 27.02.2021 nella quale si faceva espressa istanza di avvio della procedura d'urgenza ex art. 101 c.c.

Tale inerzia dell'amministrazione, sarebbe derivata da un grossolano errore dell'Ufficiale di stato civile identificato nel sig. [REDACTED], il quale riscontrava la comunicazione pec con e-mail ordinaria in data 01.03.2021, che, tuttavia, non è mai stata ricevuta dalla casella pec del Dr. [REDACTED], poiché, come ovvio, l'impostazione standard delle caselle pec non consente la ricezione di e-mail provenienti da indirizzi di posta ordinaria.

Perciò, l'Ufficiale di stato civile del Comune di Milano, Dr. [REDACTED], nonostante la richiesta e la documentazione inoltrata dall'attrice, non avrebbe adempiuto al preciso obbligo impostogli dalla legge, e cioè quello di attivarsi rapidamente e adempiere ai successivi obblighi burocratici, valutare la situazione e decidere se procedere alla celebrazione del matrimonio od eventualmente opporre rifiuto ai sensi dell'art. 112 c.c.

Alla luce dell'espletata istruttoria orale e della documentazione acquisita, questo Giudice ritiene che l'attrice abbia provato gli elementi costitutivi delle domande proposte in giudizio.

In particolare, risulta provato che:

- l'attrice e il sig. [REDACTED] convivevano da moltissimo tempo e, già prima del ricovero in ospedale del sig. [REDACTED] avevano manifestato la volontà di sposarsi. A conferma di ciò vi sono le dichiarazioni rese dalla teste [REDACTED]: *“so personalmente che già dal 1970 in poi l'attrice conosceva il [REDACTED] con cui aveva instaurato una relazione amorosa. Per quanto io adesso ricordi, l'attrice e il [REDACTED] cominciarono la loro convivenza poco dopo essersi conosciuti. Prima abitavano in Via T[REDACTED], in Milano, e poi in via [REDACTED] dove coabitavano da oltre 20 anni [...] ricordo che in occasione del 50esimo anniversario della loro convivenza, l'attrice e il [REDACTED] comunicarono la loro intenzione di sposarsi. Ricordo che in una videochiamata con mio cugino [REDACTED] circa cinque giorni prima del decesso, mi disse che voleva contrarre matrimonio con l'attrice”* (cfr. verbale udienza del 16.11.2023). La volontà di sposarsi è stata anche confermata dalle dichiarazioni rese dal Dr. [REDACTED], che curò in prima persona le pratiche per l'istanza di celebrazione del matrimonio d'urgenza ex art. 101 c.c.: *“nel tardo pomeriggio di sabato 27.02.2021 fui contatto dall'attrice che mi richiese di inoltrare al Comune di Milano istanza per celebrare il matrimonio di urgenza ex art. 101 c.c. perché il proprio compagno [REDACTED] era ricoverato per Covid e in pericolo di vita. Poiché entrambi avevano manifestato intenzione di sposarsi in urgenza, l'attrice mi chiese di contattare la struttura ospedaliera. Io quindi contattai la Struttura Ospedaliera e dopo aver parlato con la dott.ssa [REDACTED], questa mi informò sullo stato di salute del [REDACTED] e sull'imminente pericolo di vita [...] effettuai tramite la [REDACTED] una videochiamata con il [REDACTED], il quale mi confermò la volontà di sposarsi e di fare testamento”* (cfr. verbale udienza del 16.11.2023);



- il Dr. [REDACTED], nell'interesse del defunto convivente dell'attrice, aveva contattato tramite propria pec ([REDACTED]@odcec.milano.it) il Comune di Milano (agli indirizzi protocollo@postacert.comune.milano.it e segreteria generale@pec.comune.milano.it) in data 27.02.2021 facendo istanza per la procedura del matrimonio d'urgenza ex art. 101 del c.c., allegando certificato medico unitamente alle carte d'identità degli sposi, lasciando altresì indicato il proprio numero di cellulare (doc. 1 fasc. attore);
- il Comune di Milano, nella persona del sig. [REDACTED], rispose alla pec del Dr. [REDACTED] in data 01.03.2021 utilizzando tuttavia una mail ordinaria (v. doc. 1 fasc. convenuto). L'utilizzo della mail ordinaria in risposta alla pec è altresì confermato dallo stesso sig. [REDACTED], che, all'udienza di escussione dei testi, in proposito dichiarava: *"ricevo lettura della mail del dott. [REDACTED] ore 19.29 del 27.02.2021 (giorno del sabato) e della mia risposta con mail dell'01.03.2021 (lunedì) ore 11.56 e confermo integralmente entrambe le mail. Io ho risposto al dott. [REDACTED] con la mia e-mail ordinaria presso il Comune di Milano (non mediante PEC) e risposi all'indirizzo di posta del dott. [REDACTED] che avevo ricevuto"* (cfr. verbale udienza del 16.11.2023);
- successivamente alla mail del 01.03.2021 del sig. [REDACTED], non vi fu più alcuna comunicazione tra le parti in causa in quanto la risposta del Comune via pec non poteva pervenire all'indirizzo pec del Dr. [REDACTED];
- in data 03.03.2021 il sig. [REDACTED] decedeva (v. doc. 10 fasc. attrice) senza che il matrimonio tra quest'ultimo e l'attrice fosse stato celebrato.

Sulla base di quanto esposto, risulta dunque raggiunta la prova che la sig.ra [REDACTED] non abbia potuto celebrare il matrimonio con il sig. [REDACTED] per causa dipendente dal comportamento negligente dell'amministrazione Comunale di Milano, consistito nell'aver erroneamente risposto a una pec con una pec. Non solo, l'Ufficiale di Stato Civile che aveva in carico la pratica di matrimonio ex art. 101 c.c, si è completamente disinteressato della situazione relativa alla sig.ra [REDACTED] e al sig. [REDACTED] in quanto avrebbe ben potuto contattare il Dr. [REDACTED] o la Dott.ssa [REDACTED] per superare la fase di stallo creatasi dopo lo scambio di mail tra il Comune e il Dr. [REDACTED].

Il convenuto Comune di Milano contesta preliminarmente la legittimazione ad agire dell'attrice, sostenendo che la stessa non avrebbe fornito in giudizio alcun elemento né principio di prova in ordine alla sua posizione qualificata e quindi alla legittimazione ad agire.

Questo Giudice rileva che la legittimazione ad agire attiene al diritto di azione, che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne il titolare. Ebbene, l'attrice agisce in giudizio per ottenere il risarcimento di tutti i danni patiti a seguito della condotta colposa del convenuto. È di tutta evidenza che, come ampiamente esposto in precedenza, essendo stato provato che l'attrice fosse la convivente more uxorio del sig. [REDACTED] e che questi ultimi avessero espresso la volontà di sposarsi, l'attrice è titolare del diritto al risarcimento del danno causato dalla mancata celebrazione del matrimonio e dunque è legittimata ad agire in giudizio.

Secondo la prospettazione del convenuto Comune di Milano, la mancata celebrazione del matrimonio tra la signora [REDACTED] e il signor [REDACTED] non consegue ad una condotta del Comune di Milano, ma trova causa nel disinteresse dei soggetti interessati, i quali non avrebbero più tentato di contattare il Comune dopo la mail del 27.02.2021 inviata dal Dr. [REDACTED] agli uffici del Comune di Milano.



Questo Tribunale ribadisce invece che la fase di stallo comunicativo creatasi tra le parti in causa era dipesa esclusivamente da un errore commesso dall'amministrazione Comunale e che l'ente pubblico, avendo a disposizione anche recapiti telefonici di soggetti vicini agli sposi, quali appunto erano il Dr. [REDACTED] e la Dott.ssa [REDACTED], avrebbe facilmente potuto mettersi in contatto con questi ultimi invece di disinteressarsi completamente della situazione, anche in virtù del fatto che si trattava di una pratica urgente, che prevedeva dunque tempistiche stringenti. Si deve rilevare inoltre la comunicazione con il Comune di Milano riprese solamente con la richiesta di risarcimento danni avanzata in data 07.05.2021, il quale riscontrava detta diffida relativa alla mancata celebrazione del matrimonio in data 14.05.2021 (v. doc. 2 e 3 fasc. convenuto). È peraltro comprensibile che i soggetti direttamente interessati, nelle condizioni di fragilità in cui si trovavano ad essere a causa del pericolo di vita del sig. [REDACTED], non potessero essere la parte più diligente dell'iter burocratico.

Il Comune di Milano contesta inoltre che, in ragione della repentinità del decesso (avvenuto il 03.03.2021), difficilmente il matrimonio si sarebbe potuto celebrare.

Ciò non trova alcun riscontro in quanto, in sede di istruttoria orale, la sig.ra [REDACTED], funzionario dello stato civile del Comune di Milano, dichiarava che: *“nella prassi normalmente per celerare le nozze, dopo aver ricevuto il certificato medico, prendiamo subito contatti e talora anche nella stessa giornata, ne casi di assoluta urgenza, ad esempio, per un decesso che potrebbe anche verificarsi il giorno dopo, celebriamo le nozze”* (cfr. verbale udienza del 16.11.2023). Inoltre, lo stesso sig. [REDACTED] dichiarava che: *“nel periodo Covid, non potevamo uscire e quindi non potevamo recarci all'Ospedale, perché era proprio vietato accedervi, e dunque in quel periodo celebravamo il matrimonio in modalità telematica; di fatto, le strutture Ospedaliere o gli interessati comunicavano con il Comune per concordare le modalità; circa la tempistica nell'arco di due / tre giorni lavorativi celebravamo le nozze, con decorrenza dal giorno in cui viene acquisito il certificato di prognosi infausta a breve termine e poi prendiamo accordi per procedere alla celebrazione”* (cfr. verbale udienza del 16.11.2023). Nella fattispecie concreta, il Comune di Milano avrebbe potuto procedere alla celebrazione del matrimonio il giorno stesso dell'01.03.2021, vista l'urgenza della situazione, oppure, più facilmente, il giorno del 02.03.2021, quindi il giorno precedente a quello del decesso del sig. [REDACTED].

Deve essere rigettata anche la contestazione del Comune relativamente al fatto che la pec utilizzata dal Comune di Milano avrebbe risposto correttamente alla pec del Dr. [REDACTED] in quanto non ci sarebbe stata la ricezione di una notifica di messaggio di errore. Si evidenzia a questo proposito che nella documentazione prodotta da parte convenuta sub. doc. 1, relativa allo scambio di mail tra il Comune e il Dr. [REDACTED] non risulta allegata alla mail la notifica di avvenuta consegna, così come prodotta invece da parte attrice relativamente alla prima mail inviata dal Dr. [REDACTED]. È ragionevole presumere, quindi, che la mail inviata dal sig. [REDACTED] non sia mai stata inoltrata all'indirizzo pec del Dr. [REDACTED] in quanto è un fatto di comune esperienza che le caselle pec, per impostazione standard, non possano ricevere messaggi di posta normale. D'altronde, non si vede per quale motivo, nel caso in cui il Dr. [REDACTED] avesse effettivamente ricevuto la comunicazione dal Comune di Milano, non avrebbe provveduto a rispondervi tempestivamente (avendo, tra l'altro, lasciato nella mail indirizzata al Comune anche il proprio recapito telefonico proprio per mantenersi in contatto).

Infine, deve essere rigettata anche l'eccezione del convenuto in ordine alla mancata prova del fatto che il sig. [REDACTED] era capace di intendere e di volere.



In tema la Corte di cassazione si è espressa con la sent. n. 27407/2008. In quel caso specifico, il Comune di Roma aveva proposto ricorso per Cassazione deducendo, tra gli altri motivi, violazione dell'articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5 poiché la corte d'appello avrebbe errato nel negare che, per addivenirsi alla celebrazione del matrimonio nelle forme di cui all'articolo 101 c.c., sarebbe necessaria la produzione di certificazione attestante la capacità di intendere e di volere del nubendo in imminente pericolo di vita. La Corte di cassazione rigettava detto motivo di impugnazione rilevando che: “1.1. *L'affermazione della corte d'appello, senz'altro corretta in diritto in relazione alla chiara lettera della disposizione normativa, si sostanzia nel rilievo che l'articolo 101 c.c., non richiede la produzione di certificazione che attesti anche la capacità di intendere e di volere di chi, a causa dell'imminente pericolo di vita di uno degli sposi, intenda sposarsi a prescindere dalla pubblicazione*”.

In conclusione, il Tribunale ritiene che l'attrice abbia provato gli elementi che fondano la domanda risarcitoria ex art. 2043 c.c., ovvero la condotta colposa del comune, il nesso di causa e i danni patrimoniali e da sofferenza soggettiva patiti dalla stessa.

3.3 Sulla lesione del diritto a contrarre matrimonio

Il bene giudico violato è rappresentato dal diritto a contrarre matrimonio, un diritto fondamentale previsto e tutelato dalle seguenti norme:

- l'art. 29 della Costituzione della Repubblica Italiana dispone: *la Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare*;
- l'art. 16 della Dichiarazione Universale dei diritti umani dispone che “*uomini e donne maggiorenni raggiunta l'età adatta hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia, senza alcuna limitazione di razza, cittadinanza o religione*”;
- l'art. 12 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 dispone: “*uomini e donne in età maritale hanno diritto di sposarsi e di formare una famiglia secondo le leggi nazionali regolanti l'esercizio di tale diritto*”;
- l'art. 9 della carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, dispone: “*il diritto di sposarsi e il diritto di costituire una famiglia sono garantiti secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio*”;
- l'art. 23 del patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, con protocollo facoltativo, (ratificato dall'Italia in data 07.12.1977 ed entrato in vigore in data 15.12.1978) dispone: “*1. La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società e ha diritto ad essere protetta dalla società e dallo Stato. 2. Il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia è riconosciuto agli uomini e alle donne che abbiano l'età per contrarre matrimonio*”.

Sul riconoscimento del diritto a contrarre matrimonio quale diritto fondamentale si è anche espressa la Corte costituzionale con la sent. n. 245/2011. La Corte con tale sentenza aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 116, co. 1, c.c., novellato dall'art. 1, comma 15, della legge n. 94/2009, limitatamente alle parole «*nonché un documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano*». La Corte dichiarava illegittimo il divieto di contrarre matrimonio per lo straniero



che intenda sposarsi in Italia in posizione irregolare. Secondo il Giudice Costituzionale, infatti, non è possibile subordinare il matrimonio alla regolarità del soggiorno.

Partendo da tale peculiare fattispecie concreta, la Consulta arriva ad affermare quanto segue: *“la norma censurata viola, innanzitutto, gli art. 2, 3, 29 e 31 Cost. Benché al legislatore sia certamente consentito dettare norme che regolino l’ingresso e la permanenza di stranieri extracomunitari in Italia, nondimeno simili norme restano soggette al sindacato di non manifesta irragionevolezza (cfr. Corte cost. n. 61/2011; n. 187/2010; n. 306/2008). Esse, in particolare, devono costituire il risultato di un ragionevole e proporzionato bilanciamento tra i diversi interessi, di rango costituzionale, implicati nelle scelte legislative in materia di disciplina dell’immigrazione, specialmente quando siano suscettibili di incidere sul godimento dei diritti fondamentali, tra i quali rientra certamente quello di contrarre matrimonio, riconosciuto dall’art. 2 Cost., dall’art. 16 della dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali del 1948 e dall’art. 12 della Cedu (cfr. Corte cost. n.445/2002). Peraltro, i diritti inviolabili di cui all’art. 2 Cost. spettano ai singoli non in quanto partecipi di una determinati comunità politica, ma in quanto esseri umani, sicché la condizione giuridica dello straniero non deve essere considerata – per quanto concerne la tutela dei diritti – come causa ammissibile di trattamenti diversificati e peggiorativi”*.

Pertanto, la Consulta ha ribadito che il diritto a contrarre liberamente matrimonio (art. 29 Cost.) è un diritto inviolabile e che, in ragione dell’art.2 Cost., è universalmente garantito.

Venendo alla fattispecie di cui è causa, la lesione del diritto a contrarre matrimonio della sig.ra [REDACTED] è stata chiaramente determinata da una condotta illecita, di natura in parte commissiva ed in parte omissiva, dell’amministrazione comunale dalla quale si evince la responsabilità extracontrattuale (ex art. 2043 c.c.) dell’odierno convenuto.

4. Sul quantum debeatur

In tema di risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla lesione di interessi costituzionalmente protetti, la Cass. sent. n. 901 del 17.01.2018 ha statuito che: *“il giudice di merito, dopo aver identificato la situazione soggettiva protetta a livello costituzionale, deve rigorosamente valutare, sul piano della prova, tanto l’aspetto interiore del danno (c.d. danno morale), quanto il suo impatto modificativo “in pejus” con la vita quotidiana (il danno c.d. esistenziale, o danno alla vita di relazione, da intendersi quale danno dinamico-relazionale), atteso che oggetto dell’accertamento e della quantificazione del danno risarcibile - alla luce dell’insegnamento della Corte costituzionale (sent. n. 235 del 2014) e del recente intervento del legislatore (artt. 138 e 139 C.d.A., come modificati dalla legge annuale per il Mercato e la Concorrenza del 4 agosto 2017 n. 124) - è la sofferenza umana conseguente alla lesione di un diritto costituzionalmente protetto, la quale, nella sua realtà naturalistica, si può connotare in concreto di entrambi tali aspetti essenziali, costituenti danni diversi e, perciò, autonomamente risarcibili, ma solo se provati caso per caso con tutti i mezzi di prova normativamente previsti”*.

Inoltre, anche nell’ordinanza cass. n. 7513/2018 (c.d. “ordinanza decalogo”) si afferma nel punto dieci che: *“Il danno non patrimoniale non derivante da una lesione della salute, ma conseguente alla lesione di altri interessi costituzionalmente tutelati, va liquidato, non diversamente che nel caso di danno biologico, tenendo conto tanto dei pregiudizi patiti dalla vittima nella relazione con se stessa (la sofferenza interiore e il sentimento di afflizione in tutte le sue possibili forme, id est il danno morale interiore), quanto di quelli relativi alla dimensione dinamico-relazionale della vita del soggetto leso.*



Nell'uno come nell'altro caso, senza automatismi risarcitori e dopo accurata ed approfondita istruttoria”.

Orbene, l'attrice non è riuscita a provare il danno dinamico relazionale non avendo dedotto alcuna conseguenza negativa sulla sua vita sociale; invece, il danno da sofferenza soggettiva interiore risulta comprovato alla luce di molteplici considerazioni. In primo luogo, l'attrice non ha potuto contrarre matrimonio con il sig. [REDACTED], persona con cui la stessa aveva condiviso moltissimi anni di convivenza e con il quale aveva già manifestato l'intenzione di sposarsi. Inoltre, il danno da sofferenza deriva anche dalla consapevolezza di non poter mai più divenire coniuge del sig. [REDACTED] a causa della irrimediabile mancata celebrazione del matrimonio nel periodo di ricovero del sig. [REDACTED] e quindi della lesione perpetua del vincolo di coniugio.

Alla luce di quanto esposto, le peculiarità della fattispecie concreta e la mancanza sia di Tabelle ad hoc e di numerosi precedenti costringono questo giudice a liquidare il danno in esame con l'utilizzo del mero criterio equitativo ex art. 1226 c.c.

Con prudente apprezzamento, stimasi equo liquidare alla ricorrente la somma complessiva di euro 15.000,00 (comprensiva di rivalutazione monetaria); pertanto il convenuto va condannato al pagamento di detta somma, oltre interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo.

Gli interessi compensativi - secondo l'ormai consolidato indirizzo delle Sezioni Unite della Corte di cassazione (v. sentenza n. 1712/1995) - decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione; per questo periodo, gli interessi compensativi si possono calcolare applicando un tasso annuo medio ponderato, equitativamente determinato, sul danno rivalutato.

Da oggi, giorno della liquidazione, all'effettivo saldo decorrono gli interessi legali sulla somma rivalutata.

Pertanto, alla luce di tale criterio di calcolo, il convenuto Comune di Milano deve essere condannato al pagamento, in favore dell'attrice, della complessiva somma di **euro 15.000,00** liquidata in moneta attuale, oltre:

- interessi compensativi, al tasso annuo medio ponderato del **1%**, sulla somma di **euro 15.000,00** dalla data del 03.03.2021 ad oggi;
- interessi, al **tasso legale**, sulla somma di **euro 15.000,00** dalla data della presente sentenza al saldo effettivo.

L'attrice chiede anche il risarcimento del danno patrimoniale per l'impossibilità di godere della pensione di reversibilità del sig. [REDACTED] e ne chiede pertanto la liquidazione nella somma di euro 229.423,48.

A tal proposito, parte attrice ha prodotto sub doc. 7 e 8 l'estratto conto previdenziale rispettivamente del sig. [REDACTED] e della stessa attrice.

Tuttavia, questo Giudice ritiene che la documentazione agli atti non sia sufficiente per poter correttamente quantificare la somma, a titolo di pensione di reversibilità, spettante all'attrice; sarebbe pertanto opportuna una CTU sulla quantificazione del risarcimento patrimoniale.

La causa dovrà essere rimessa sul ruolo per le ulteriori statuizioni circa la domanda di risarcimento del danno patrimoniale.

Le spese processuali saranno liquidate con la sentenza definitiva.



- P. Q. M. -

Il Tribunale di Milano, **non** definitivamente pronunciando, così provvede:

- ✓ **condanna** il convenuto Comune di Milano al pagamento, in favore della dell'attrice, della somma di euro 15.000,00 oltre interessi come specificato in motivazione;
- ✓ Le spese processuali saranno liquidate con la sentenza definitiva;
- ✓ riserva ogni altra statuizione alla sentenza definitiva;
- ✓ **dichiara** la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.

Milano, 11 settembre 2024

Il Giudice Istruttore
In funzione di Giudice Unico
dott. Damiano Spera

